

COMMISSIONE X
TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni. (3252)	873
PRESIDENTE	873, 874
CAPPUGI	874
DEGLI ESPOSTI	874
ANGELINI CESARE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	874
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	874

La seduta comincia alle 9,20.

SAMMARTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni (3252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie

dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni » (3252).

Come i colleghi sanno, noi torniamo ad occuparci di questo provvedimento, giacché nella precedente seduta del 18 ottobre 1961 l'esame fu sospeso per permettere alla Commissione del bilancio di esprimere il proprio parere sugli emendamenti che erano stati presentati in detta seduta. La V Commissione del bilancio, presi in esame gli emendamenti stessi, ci ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione ha deliberato di esprimere il proprio parere favorevole su tali emendamenti, poiché è risultato che la copertura indicata con l'articolo 3 del provvedimento è sufficiente anche per ulteriori spese implicate da tali emendamenti (150 milioni circa); tale parere favorevole non può la Commissione estendere all'emendamento n. 5, proposto dai deputati Cappugi ed altri, poiché questo introduce un criterio estensivo di corresponsione del premio di operosità che non solo non ha rapporti congrui allo scopo e al carattere proprio di tale premio ma perché una volta accolto in questa sede provocherebbe richieste di analoga estensione e conseguenti aggravii finanziari anche da parte del personale dipendente da altre aziende di pubblica amministrazione. Al riguardo si può ancora osservare che qualora il dipendente sia tenuto per esigenze di lavoro a recuperare precedenti mancate prestazioni ordinarie di lavoro, queste saranno retribuite con un com-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

penso per lavori straordinari la cui maggiorazione si ritiene compensativa del mancato premio di operosità non corrisposto nelle precedenti giornate di assenze dal lavoro. Per tali considerazioni la Commissione ha pertanto deliberato di esprimere parere contrario sull'emendamento n. 5 ».

Conseguentemente noi siamo chiamati a riesaminare l'emendamento n. 5 proposto dagli onorevoli Cappugi ed altri e Degli Esposti ed altri e così formulato:

« Dopo il quinto comma dell'articolo 59 della legge 31 luglio 1957, n. 685, modificato dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1227, aggiungere il seguente comma:

« Ai dipendenti che, per esigenze della Azienda delle ferrovie dello Stato, prestano la loro opera in un numero di giornate, per ogni settimana, inferiore a quello normalmente stabilito, spettano, settimanalmente, sei premi di operosità quando la prestazione oraria si compensa con le settimane successive nei limiti del normale orario di lavoro previsto dalle disposizioni vigenti ».

Noi dobbiamo decidere se confermare la votazione favorevole all'emendamento stesso o se, in considerazione del parere contrario della V Commissione, non approvare l'emendamento n. 5. Nel primo caso, qualora la Commissione Bilancio insistesse di nuovo nel proprio parere contrario, a norma dell'articolo 40 del regolamento, a giudizio del Presidente della Camera, il provvedimento dovrebbe essere riesaminato a Commissioni riunite, Bilancio e Trasporti, oppure dovrebbe essere inviato all'esame dell'Aula.

CAPPUGI. Onorevole Presidente, non posso concordare con l'obiezione della V Commissione perché a me pare che, quando nel servizio si verifica l'ipotesi considerata dall'emendamento, il premio di operosità non debba essere perduto. D'altra parte io sono perplessa per quanto ha detto testé il Presidente. Infatti se noi manteniamo l'emendamento la legge dovrebbe tornare al giudizio della V Commissione e se la V Commissione insistesse nel parere negativo il provvedimento andrebbe in Aula. Questa mi pare una ipotesi estremamente preoccupante per gli effetti della legge.

PRESIDENTE. Voglio far presente alla Commissione che io non ho fatto considerazioni in merito alle conseguenze di una votazione favorevole al mantenimento dell'emendamento n. 5; mi sono soltanto richiamato al Regolamento. In effetti se noi manteniamo

l'emendamento n. 5 e se la V Commissione da parte sua insisterà nel parere contrario il provvedimento potrebbe andare in Aula. Questo per richiamarmi al Regolamento.

DEGLI ESPOSTI. Onorevoli colleghi, mi pare che il problema sia molto semplice: o prendere o lasciare. Io richiamerei l'attenzione della Commissione sulla necessità di accontentarci di quel poco che offre questa legge, senza l'emendamento n. 5, onde evitare che la legge torni in Aula.

ANGELINI CESARE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Poco non è, onorevole Degli Esposti, e d'altra parte nel corso della precedente seduta ho ampiamente spiegato che il Governo ha dato tutto quanto era possibile.

La legge, come ella sa, è stata concordata con i sindacati.

DEGLI ESPOSTI. Non mi pare che il Governo abbia concesso quanto noi avevamo richiesto perché oltre all'emendamento n. 5, che viene ora a mancare, c'è da considerare il fatto che noi abbiamo parlato di sei mesi di retroattività mentre in effetti la retroattività secondo la legge decorre dal mese di luglio. In ogni caso vogliamo essere larghi nel riconoscere la buona volontà del Governo e prendiamo atto dei modestissimi risultati ottenuti.

CAPPUGI. Onorevole Presidente, poiché voglio evitare una votazione contraria a un emendamento che la Commissione ha ritenuto di prendere in considerazione in altra seduta, sia pure subordinatamente al parere favorevole della Commissione Bilancio, e che io ritengo giusto, dichiaro di ritirare l'emendamento stesso, a nome anche degli altri proponenti.

DEGLI ESPOSTI. A nome anche degli altri proponenti del mio gruppo, dichiaro di ritirare il mio emendamento identico a quello n. 5 dell'onorevole Cappugi.

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta degli onorevoli Cappugi e Degli Esposti di ritirare l'emendamento n. 5.

Procediamo quindi subito alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge quale è stato approvato nella precedente seduta del 18 ottobre 1961, fatta eccezione dell'emendamento n. 5 che viene pertanto considerato come non approvato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni » (3252):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Amadei Giuseppe, Anzilotti, Armani, Armato, Armosino, Bogoni, Boidi, Bolla, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Colasanto, Degli Esposti, Fabbri, Fiumanò, Frunzio, Landi, Marchesi, Mattarella, Petrucci, Polano, Ravagnan, Reale Giuseppe, Sammartino, Schiano e Vidali.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI